



*Consiglio regionale della Calabria*  
AREA PROCESSO LEGISLATIVO E ASSISTENZA GIURIDICA

***Focus su:***

# **IL LIMITE DEL TERZO MANDATO DEL PRESIDENTE DI REGIONE**

**Obiettivo specifico anno 2025 – E.Q. Lucia Caccamo**

## **Prefazione**

Il presente focus analizza il divieto del terzo mandato consecutivo per i Presidenti di Regione, ricostruendone la fonte, la natura giuridica, la portata applicativa, e mettendo, altresì, in luce le ambiguità interpretative e applicative non risolte nemmeno dalla recente [sentenza n. 64 del 2025 della Corte costituzionale](#). Il limite contenuto nell'art. 2, lett. f), della [Legge 2 luglio 2004, n. 165](#) (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*), è esaminato nel più ampio ambito di riflessione sulla forma di governo regionale e le sue criticità, nel contesto dell'attuale forma di governo regionale, segnata da una crescente iperpresidenzialità, ed è visto come vincolo essenziale alla concentrazione del potere a garanzia della forma repubblicana.

Tra gli obiettivi principali del presente lavoro vi è, innanzitutto, quello di chiarire il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, mettendo in luce le criticità derivanti, da un lato, dalla crescente personalizzazione e concentrazione del potere nella figura del Presidente della giunta regionale e, dall'altro, dall'incertezza interpretativa e dalla disomogeneità sistemica che ancora permeano la disciplina. Numerose, infatti, sono le contraddizioni che continuano a investire la regolamentazione del limite ai mandati, e che non risultano pienamente superate neppure dopo il recente intervento della Corte costituzionale.

Il discusso limite si pone, infatti, come uno dei (non molti) contrappesi all'ampliamento e alla personalizzazione del potere che, in capo all'organo monocratico di vertice dell'esecutivo regionale, discendono dall'elezione diretta. Esso costituisce l'espressione di una scelta discrezionale del legislatore statale volta a bilanciare contrapposti principi e a fungere da «temperamento di sistema» rispetto all'elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «ponderato contraltare».

Infine, la limitazione dei mandati è funzionale ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nella misura in cui previene fenomeni di cristallizzazione del potere, clientelismo e dipendenza personale degli apparati burocratici dall'organo politico. L'alternanza, spezzando la continuità di posizioni di

comando troppo radicate, favorisce la neutralità dell'amministrazione e rafforza la fiducia dei cittadini nella sua autonomia.

Al fine di sintetizzare e rendere più accessibile il presente lavoro, si riporta nella tabella sottostante, schematizzato per singoli punti, il contenuto dello stesso, articolato in paragrafi. E pertanto,

<b>1. Il divieto del terzo mandato per il Presidente della regione eletto a suffragio universale: brevi considerazioni</b> Pag. 5	Sintetica ricostruzione del quadro normativo vigente e sua valutazione, anche alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale
<b>2. La questione dell'individuazione della fonte di riferimento sul limite del terzo mandato</b> Pag.7	Individua le fonti di riferimento da cui scaturisce il limite in questione
<b>3. Il limite di cui all'art. 2, co. 1, lett. f), della legge n. 165 del 2004 e le principali questioni interpretative ad esso connesse</b> Pag.11	Analizza il limite di cui all'art. 2, co. 1, lett. f), della legge n. 165 del 2004 e le principali questioni interpretative ad esso connesse
<b>4. Ineleggibilità o incandidabilità</b> Pag.17	Esamina il suddetto limite alla luce dei principi dell'ineleggibilità e dell'incandidabilità al fine di riconoscere la possibile assimilabilità
<b>5. La prassi pregressa: la disapplicazione del divieto del terzo mandato nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna; l'applicazione pro-</b>	Ricostruisce la prassi pregressa, che ha determinato la disapplicazione del divieto del terzo mandato nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;

<b>futuro nelle regioni Veneto e Marche</b> Pag.21	l'applicazione pro-futuro nelle regioni Veneto e Marche
<b>6. La diretta applicabilità della legge n. 165/2004 (e quindi del divieto del terzo mandato): alcune considerazioni alla luce dei precedenti di Lombardia ed Emilia-Romagna</b> Pag.26	Riconosce la diretta applicabilità del principio contenuto nella legge n. 165/2004
<b>7. Il “caso Campania” e la decisione della Corte costituzionale</b> Pag.29	Attualizza la portata del presente lavoro esaminando il caso relativo alla Regione Campania, nonché “il Considerato” della sentenza della Corte costituzionale <a href="#">n. 64 del 2025</a>
<b>8. La sentenza della Corte e le Regioni a Statuto speciale</b> Pag.33	Analizza la sentenza della Suprema Corte che qualifica il limite quale “principio fondamentale”, esamina la stessa per una sua possibile applicazione anche alle Regioni a Statuto speciale.

Infine, **in allegato**, (All. n. 1) è riportata, in sintesi, l'analisi della normativa (nazionale e regionale) e della giurisprudenza costituzionale sull'istituto del terzo mandato del presidente della giunta regionale, nonché (All. n. 2) sono state raccolte, in apposita scheda, le leggi elettorali delle regioni italiane e l'avvenuto recepimento del divieto del terzo mandato del presidente della regione. Tutti i dati normativi riportati sono stati resi editabili, al fine di un'agevole consultazione.

## **1. Il divieto del terzo mandato per il Presidente della regione eletto a suffragio universale: brevi considerazioni**

Le riforme che si sono susseguite nel triennio tra il 1999 e il 2001 hanno avuto un impatto significativo sull'assetto dell'ordinamento costituzionale nel suo complesso, nel tentativo di dirimere il dubbio relativo alla natura giuridica delle Regioni, da sempre in bilico tra la dimensione di enti amministrativi e quella di «enti di governo», sbilanciando, spesso, la normativa a favore della seconda interpretazione. Nel nostro sistema costituzionale ciò è avvenuto, ad esempio, con i Presidenti delle Giunte regionali, sempre più enfatizzati dal consenso popolare personale di cui godono, al punto di essere ormai in uso l'espressione di «governatori»<sup>1</sup>. Così, le scadenze elettorali in varie Regioni e le argomentazioni di diritto contenute nella recente [sentenza n. 64/2025](#) della Corte costituzionale sulla legge della Regione Campania [n. 16/2024](#), offrono spunti di riflessione che il presente focus si propone di affrontare sul delicato tema del limite ai mandati elettorali dei Presidenti delle Giunte regionali – di cui all'art. 2, lett. f), [Legge 2 luglio 2004, n. 165](#) (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*)- nel più ampio perimetro della forma di governo regionale e delle sue criticità.

Questo momento ricostruttivo tiene conto, in una visione diacronica, delle novità apportate nel tempo al e dal Titolo V della Parte II della Costituzione. In particolare, vengono esaminati i problemi legati alla coesistenza tra legislazione statale di principio e legislazione regionale di dettaglio, evidenziando le difficoltà interpretative emerse in sede di applicazione delle norme. In secondo luogo, si procede con un'analisi critica dello sviluppo giurisprudenziale in materia, prendendo in esame le pronunce della giurisprudenza ordinaria e amministrativa, per poi concentrarsi sull'orientamento della Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 64/2025, non esente da alcuni elementi di criticità. La riforma del Titolo V ha innovato profondamente l'intero titolo e conseguenzialmente l'intera disciplina. Tra gli aspetti più rilevanti su cui hanno inciso le novelle, si annoverano l'inversione del criterio di ripartizione delle materie tra Stato

---

<sup>1</sup> Tale espressione utilizzata a partire dal 1993, per indicare il Presidente della Giunta regionale rappresenta un'espressione impropria, che richiama «la realtà federale degli Stati Uniti d'America». Come osserva Musella, «i Presidenti sono divenuti, sic et simpliciter, i Governatori», a testimonianza di una trasformazione profonda del ruolo istituzionale, non solo in termini di centralità politica ma anche di visibilità nazionale e, talvolta, internazionale. F. MUSELLA, *Ricomincio da tre? Il limite di mandato dei Presidenti di Regione*, in *Istituzioni del Federalismo*, n. 1, 2023, p. 104.

e Regioni, l'eliminazione dell'approvazione parlamentare sulla formazione degli Statuti Regionali, di quello governativo sulle delibere legislative regionali (Art.127) e il riconoscimento alle Regioni della facoltà di determinare la propria forma di Governo. In particolare, il nuovo quinto comma dell'[art. 122 Cost.](#) ha istituito l'elezione diretta del Presidente della Regione (modello standard), lasciando, poi, la possibilità ai Consigli regionali di disporre diversamente (modello in deroga). Com'è noto nessuna Regione ordinaria ha poi optato per il modello in deroga e tutti i nuovi Statuti hanno previsto l'elezione diretta del Presidente della Giunta, il cui ruolo è stato ulteriormente rafforzato, tra le altre cose, attraverso il riconoscimento del potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta. Tale forma di governo regionale, si è caratterizzata con una forte tendenza alla concentrazione di potere in capo al Presidente: conseguenzialmente, il limite temporale ai mandati, lungi dal costituire un principio normalmente assorbito dai sistemi elettorali, è divenuto ormai l'ultimo possibile argine ad una personalizzazione del potere che rischia di mettere in crisi l'equilibrio dei principi supremi del nostro ordinamento.

Inoltre, accanto al riconoscimento della facoltà di scelta della forma di governo in capo ai Presidenti, il legislatore costituzionale ha riconosciuto alle regioni una competenza più circoscritta in materia elettorale, trasformando la precedente riserva di legge statale in una competenza concorrente fra Regione e Stato. Il nuovo primo comma dell'art. 122 affida alla «legge della regione» la competenza in materia di «sistema di elezione», «casi di ineleggibilità» e di «incompatibilità» del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali; tale disciplina è assoggettata al rispetto «dei principi fondamentali stabiliti dalla legge della Repubblica». Questa asimmetria non ha mancato di suscitare una serie di interrogativi proprio in virtù del rapporto che sul piano concettuale intercorre tra legge elettorale e forma di governo.

Tra gli obiettivi principali dell'elaborato vi è, innanzitutto, quello di chiarire il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, mettendo in luce le criticità derivanti, da un lato, dalla crescente personalizzazione e concentrazione del potere nella figura del Presidente della Giunta regionale e, dall'altro, dall'incertezza interpretativa e dalla disomogeneità sistemica che ancora permeano la disciplina. Numerose, infatti, sono le contraddizioni che continuano a investire la regolamentazione del limite ai mandati,

e che non risultano pienamente superate neppure dopo il recente intervento della Corte costituzionale. Quest'ultima ha lasciato irrisolte le ambiguità interpretative che, a oltre vent'anni dalla previsione del limite ad opera della legge 165/2004, continuano a compromettere il principio di effettività della norma e, in senso più ampio, la certezza del diritto.

## **2. La questione dell'individuazione della fonte di riferimento sul limite del terzo mandato**

Il riferimento normativo al limite del terzo mandato è sicuramente rintracciabile, *prima facie*, nella legge 2 luglio 2004, n. 165, che detta i principi fondamentali in materia di elezioni regionali e di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta e dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, primo comma, Cost. e stabilisce, in particolare, che la disciplina regionale dei casi di ineleggibilità e incompatibilità incontri un limite nella «previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia» (art. 2, comma 1, lett. f).

In realtà, è necessario effettuare un'analisi più complessa e più datata nel tempo, riportandosi alla scelta del legislatore costituzionale del 1999, il quale ha affidato, ai sensi del nuovo art. 122, comma 1, Cost., alla legge regionale la competenza in materia di «sistema di elezione», «casi di ineleggibilità» e «incompatibilità» del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali. Tale competenza deve esercitarsi nel rispetto «dei principi fondamentali stabiliti dalla legge della Repubblica, che determina anche la durata degli organi elettivi» e dunque, in senso più ampio, della forma di Stato repubblicana

A dispetto della chiarezza ed univocità che le disposizioni in commento sembrano avere ad una prima lettura, esse sollevano una serie di interrogativi e di dubbi interpretativi, che meritano di essere adeguatamente vagliati prima di poter formulare qualsiasi conclusione attendibile in ordine alla questione qui prospettata, che appare da subito contrassegnata da molteplici profili problematici.

A questa prima importante peculiarità data dalla compresenza di più fonti, regionali e nazionali, su una stessa materia, si è aggiunta la necessità, per scelta costituzionale,

che queste si coordinino con i nuovi statuti regionali. Infatti, ai sensi del novellato [art. 123 Cost.](#), è con lo Statuto che ciascuna regione, in armonia con la Costituzione, determina la propria forma di governo<sup>2</sup> e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Com'è noto però, nessuna regione ordinaria ha poi optato per un modello diverso da quello c.d. standard previsto dalla Costituzione all'art. 122, comma 5, che disciplina l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale. Per cui la forma di governo regionale è quasi interamente stabilita dalla Costituzione<sup>3</sup>.

A complicare ulteriormente il quadro normativo si aggiunse la disciplina prevista all'art. 5 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*) diretta a consentire che, già per l'anno successivo, le elezioni regionali si svolgessero con il suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta. La disciplina transitoria, da applicarsi fino a che le regioni non si fossero dotate di nuovi Statuti e di legge elettorali regionali, in ossequio al principio di continuità dell'ordinamento giuridico, nella sostanza, offriva copertura costituzionale alla precedente [Legge 23 febbraio 1995, n. 43](#) (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*) (c.d. Tatarella), ritenuta «poco chiara»<sup>4</sup> e che contemplava l'indicazione (politica) del candidato Presidente (rectius: dei vari capilista delle liste regionali, da «eleggere» successivamente in Consiglio regionale insieme agli altri componenti della Giunta).

È in questo scenario frastagliato e incompiuto che tutte le regioni ordinarie sono andate al voto nel 2000: senza nuovi statuti<sup>5</sup>, senza una nuova legge elettorale regionale coerente con la riforma e, soprattutto, senza una legge-quadro statale che declinasse i principi fondamentali in materia, intervenuta solo quattro anni più tardi.

---

<sup>2</sup> Per la prima volta, con la legge costituzionale del 1999, venne inserito nella Costituzione il termine “forma di governo”. È l'unica disposizione in cui compare

<sup>3</sup> V. CERULLI IRELLI, Sulla “forma di governo” regionale (e su alcuni problemi attuali della teoria delle forme di governo), in Astrid-online, 21 giugno 2004, p. 2. Sulle cautele in relazione al concetto più ampio di “forma di regione”, mutuato da quello di forma di stato, G. TARLI BARBIERI, La materia elettorale tra Stato e Regioni..., cit., p. 61

<sup>4</sup> A. PERTICI, Art. 122 Cost., in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 24-28.

<sup>5</sup> La stagione statutaria si è in realtà conclusa solo nel 2016 con lo Statuto della regione Basilicata



Tale incertezza normativa determinò i primi problemi (ed escamotage) circa l'interpretazione del «ritardatario» art. 2, comma 1, lett. f) della legge n. 165 del 2004 che sanciva la «non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale in materia». Già prima della legge n. 165 del 2004 nel panorama giuridico, proprio a causa del complesso intreccio di fonti di cui sopra, era emerso un primo problema relativo all'individuazione della fonte competente a disciplinare il limite in parola, determinando così una divisione in dottrina tra quanti attribuivano tale competenza allo Statuto regionale, di cui all'art. 123 Cost. e chi, invece, alla legislazione concorrente prevista dall'art. 122 Cost.<sup>6</sup>

Parte autorevole della dottrina sosteneva che il limite in esame fosse da ricondurre alla potestà statutaria delle Regioni ordinarie ex art. 123, comma 1, Cost., poiché la fissazione del numero massimo dei mandati presidenziali consecutivi investiva le caratteristiche strutturali dell'organo politico, quindi la forma di governo<sup>7</sup>. Tale posizione appariva condivisibile sotto diversi profili. Anzitutto, per una ragione di ordine sistemico: se il limite in questione fosse strettamente connesso all'opzione per l'elezione diretta del Presidente e se tale opzione rientrava nella configurazione della forma di governo ad opera dell'autonomia statutaria ex art. 123 Cost., allora sarebbe stato lo Statuto –e non la legge elettorale regionale –la sede logicamente più idonea a “costituzionalizzarlo”.<sup>8</sup>

Inoltre, l'introduzione del divieto del terzo mandato consecutivo essendo coerente con obiettivi quali «evitare i rischi che possono derivare da una troppo a lungo protratta

---

<sup>6</sup> Senza alcuna pretesa di completezza, fra i moltissimi contributi, si vedano M. CECCHETTI, Il rapporto tra gli Statuti e le leggi elettorali delle Regioni alla luce della giurisprudenza costituzionale. Tra vincoli reciproci e possibili opportunità, in M. RAVEIRARA, Le leggi elettorali regionali. Problematiche e approfondimenti, ESI, Napoli, 2009; B. CARAVITA, L'autonomia statutaria, in Le Regioni, n. 2-3, 2004, pp. 334-336.

<sup>7</sup> A sostegno della qualificazione del limite come elemento strutturale della forma di governo, B. CARAVITA, L'autonomia statutaria..., cit., p. 311; G. TARLI BARBIERI, La potestà legislativa regionale in materia elettorale alla luce delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali, in Le Regioni, n. 1-3, 2013, p. 138; M. COSULICH, La legislazione delle Regioni ordinarie in materia d'ineleggibilità e d'incompatibilità. Quale possibile influenza sulle modalità di selezione della classe politica regionale? In Le Regioni, n. 1, 2011, p. 128. In senso favorevole alla necessità che sia lo Statuto -e non la legge regionale elettorale ex art. 122, 1° c., Cost. -la fonte a dover disciplinare i limiti massimi di mandato per l'elezione diretta dei Presidenti regionali, fra gli altri, anche M. OLIVETTI, L'attuazione delle norme costituzionali in materia di sistemi elettorali regionali, in Giornale di diritto amministrativo, 2015, pp. 15-16.

<sup>8</sup> “Costituzionalizzarlo” nel senso che lo Statuto, nel potere di stabilire la forma di governo si atteggia a legge fondamentale della regione. Ma in realtà, l'autonomia statutaria è molto circoscritta.

concentrazione di attribuzioni formali e di potere politico in una sola persona»<sup>9</sup>, era intuibile che tale limite dispiegasse i propri effetti sulle regole di distribuzione del potere politico a livello di governo regionale.

Di segno opposto si collocava un distinto orientamento, secondo cui il limite in parola non assumerebbe la valenza di elemento strutturale della forma di governo regionale, ma si configurerebbe piuttosto come una regola incidente sul solo rapporto tra candidato e corpo elettorale. In tale prospettiva, il divieto di terzo mandato ricadrebbe nell'ambito delle cause di ineleggibilità e, in quanto tale, rientrerebbe nella materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ex art. 122, comma 1, Cost.<sup>10</sup> Tale orientamento ha trovato sin dalla nascita il sostegno della giurisprudenza costituzionale, a partire dalla [sentenza n. 2 del 2004](#). Quest'ultima costituisce una delle decisioni più rilevanti in tema di forma di governo regionale e di garanzie di sistema nel nuovo regionalismo delineato dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Essa è stata molto commentata in dottrina, invero più criticata che lodata<sup>11</sup>, perché fortemente compressiva dell'autonomia statutaria regionale.

La Corte, infatti, chiamata a pronunciarsi sullo Statuto della Regione Calabria, nel dichiarare –fra gli altri –l'incostituzionalità dell'art. 33, comma 7, che statuiva: «La carica di Presidente della Giunta regionale non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi. Non sono considerati eventuali mandati di durata inferiore a trenta mesi», stabilì che questo comma fosse in contrasto con l'art. 122 Cost., poiché la disciplina del limite dei mandati è riservata dalla Costituzione alla legge regionale.

In attuazione di questa previsione costituzionale, la L. n. 165/2004, all'articolo 2, detta i “principi fondamentali” che le Regioni devono recepire nel disciplinare i casi di ineleggibilità dei propri vertici; tra questi, alla lettera f), individua la “non immediata

---

<sup>9</sup> C. FUSARO, Elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e autonomia statutaria delle Regioni, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, Commentario della Costituzione, Bologna, Roma, 2002, p. 92;

<sup>10</sup> M. RAVERAIRA, Il limite del doppio mandato alla immediata rielezione del Presidente della Giunta regionale: una questione complessa, in Federalismi, n. 19, 2009, pp. 7 e ss. L. CASTELLI, Profili costituzionali del terzo mandato dei presidenti di Regione, in Le Regioni, n. 3-4, 2009, p. 5.

<sup>11</sup> S. CECCANTI, La sentenza sullo Statuto Calabria: chiara, convincente, federalista, in Forum di Quaderni costituzionali, 26 febbraio 2004; M. VOLPI, Quale autonomia statutaria dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2004?, in Federalismi.it, n. 4, 2004; E. BALBONI, Quel che resta dell'autonomia statutaria dopo il «caso Calabria», in Le Istituzioni del Federalismo, n. 2-3, 2004; A. RUGGIERI, Autonomia statutaria e forma di governo regionale: i “paletti” della Consulta (e una riflessione finale), in Le Istituzioni del Federalismo, n. 2-3, 2004; R. BIN Un passo avanti verso i nuovi Statuti regionali, in Forum di Quaderni costituzionali, 2004; L. CARLASSARE, La Sent. n. 2 del 2004 tra forma di governo e forma di stato, in Le Regioni, n. 4, 2004

rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia”

Una riflessione sul piano giuridico-costituzionale, fa riemergere le incoerenze insite in quell'intreccio di fonti chiamate ad intervenire in materia e, più in particolare, nella caotica progettazione della relazione “concorrenziale” fra legislazione statale (di principio) e legislazione regionale (di dettaglio), con particolare riguardo alla determinazione dei limiti massimi di mandato previsti per l'organo di vertice dell'esecutivo regionale.

Sarà pertanto, necessario comprendere quali regole e principi, a distanza di ormai un ventennio dall'entrata in vigore dell'art. 2, 1° c., lett. f), della legge statale di principio n. 165 del 2004, richiedano forse di essere definitivamente chiariti.

### **3. Il limite di cui all'art. 2, co. 1, lett. f), della legge n. 165 del 2004 e le principali questioni interpretative ad esso connesse**

In considerazione della possibile concentrazione e personalizzazione di potere, la forma di governo regionale è stata, dunque, temperata, fra le altre cose, proprio per il tramite della previsione di un numero massimo di mandati consecutivi per l'elezione diretta del Presidente regionale. Il legislatore nazionale, in attuazione dell'art. 122, 1° comma, Cost., ha previsto nella Legge n. 165 del 2004, all' art. 2, i «principi fondamentali» cui le Regioni ordinarie devono attenersi nel disciplinare, fra le altre cose, alla lettera f), il limite della «non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale in materia».

La portata della novità costituzionale è immediatamente percepibile. Da un lato, in una prospettiva di potenziamento dell'autonomia regionale in ambito elettorale, in luogo della competenza esclusiva dello Stato, viene individuata una materia di legislazione corrente Stato Regioni, tutta tesa a circoscrivere il campo di azione del legislatore statale ad una legislazione per principi, imprimendo con ciò una forte novità e accelerazione alle successive modifiche del 2001.

C'è da dire che, le Regioni si sono mosse con lentezza per l'attuazione della riforma costituzionale del 1999: solo con l'approvazione dello Statuto regionale lucano nel 2016, dopo quasi quindici anni, si è conclusa la stagione statutaria.

Non meno macchinoso è apparso il quadro relativo all'esercizio delle competenze regionali in materia elettorale, di particolare interesse ai fini di questa trattazione. Soprattutto l'inerzia del legislatore statale nella definizione di una normativa quadro ha generato non poche difficoltà di coordinamento, nonostante gli sforzi degli stessi riformatori del '99 non si fossero limitati a dettare il nuovo quadro costituzionale entro il quale le regioni avrebbero poi esercitato la loro autonomia, ma avessero previsto una disciplina transitoria, sostanzialmente completa, da applicarsi «fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti e delle leggi elettorali regionali». L'art. 5 della legge Cost. n. 1/1999 ha di fatto costituzionalizzato le due leggi ordinarie precedenti ([Legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) (*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*) come novellata dalla [Legge 23 febbraio 1995, n. 43](#) (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*) c. d. Tatarellum, modificandole parzialmente al fine di introdurre l'elezione diretta del Presidente della Giunta e garantire il seggio in consiglio regionale al candidato Presidente sconfitto. E sebbene le regioni avessero potuto legiferare in materia elettorale anche in assenza di una legge quadro, traendo i principi dalla legislazione vigente, ciò le avrebbe esposte al rischio di incompatibilità con l'eventuale legge quadro successiva. Di qui le ragioni alla base di una certa cautela da parte dei legislatori regionali. Proprio l'approvazione, nel luglio del 2004, della legge statale sui principi fondamentali ha risolto indirettamente la questione.

In un assetto teso a valorizzare l'autonomia regionale anche per il tramite di una legislazione per principi - talvolta molto generici - accanto a disposizioni che li prevedono, ve ne sono altre, che pongono precisi vincoli alle Regioni. In questo contesto si inserisce, proprio tra le ipotesi di ineleggibilità, la condizione del Presidente eletto a suffragio universale e diretto, che sia giunto allo scadere del secondo mandato consecutivo (art. 2 lett. f).

Tuttavia, nonostante la sua apparente linearità e chiarezza, tale disposizione non è risultata scevra da incertezze interpretative e applicative, dando luogo, già

all'indomani della sua stessa entrata in vigore, ad un vivace dibattito in ambito applicativo. In particolare, infatti, si è posto il problema della configurazione del limite di cui alla lett. f) quale causa di incandidabilità (accertabile ex ante) o di ineleggibilità (scrutinabile ex post) e, dunque, sugli effetti della sua diversa qualificazione sulla capacità di elettorato passivo.

Secondo alcuni, il principio statale, anche in virtù del suo evidente e ben definito dettato normativo, che non necessita di una specifica regolazione regionale per essere applicato, sarebbe immediatamente vincolante in quelle regioni i cui statuti abbiano optato per l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta.<sup>12</sup>

Secondo altri, invece, il principio statale rimarrebbe improduttivo di effetti finché non fosse stato recepito dalla legislazione elettorale regionale, continuando ad applicarsi, frattanto, la disciplina statale preesistente alla riforma dell'art. 122 Cost.<sup>13</sup>

La questione è evidentemente controversa.

Il divieto del terzo mandato ha indubbiamente un contenuto definito, al punto che, al di là dell'auto-qualificazione che ne fa l'art. 2, lett. f) della l. n. 165/2004, pare atteggiarsi come regola stringente piuttosto che come principio (che dovrebbe limitarsi a porre "criteri ed obiettivi"<sup>14</sup>).

---

<sup>12</sup> V., per tutti, M. Raveraira, *Il limite del doppio mandato*, cit., e L. Castelli, *Profili costituzionali del terzo mandato*, cit., spec. 22, il quale sottolinea come "Dove il legislatore regionale è intervenuto, si è limitato a ribadire pedissequamente il divieto di terzo mandato consecutivo, senza darvi alcun ulteriore svolgimento: una conferma – si direbbe – del basso grado di astrattezza di quella disposizione, che non richiederebbe altro che un'attività di materiale riproduzione da parte delle Regioni". Sul punto v. anche M. Cosulich, *Il sistema elettorale del Consiglio regionale tra fonti statali e fonti regionali*, Padova, 2008, 279, per il quale si tratterebbe di "un principio fondamentale (...) che sembra piuttosto un dettaglio". Propende per l'immediata applicabilità anche N. Viceconte, *La forma di governo nelle regioni ad autonomia ordinaria*, Napoli, 2010, 220.

<sup>13</sup> Afferma il "principio di continuità" la giurisprudenza della Consulta, per la quale il nuovo articolo 122 "dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della regione, senza che però venga meno nel frattempo, in forza del principio di continuità, l'efficacia della normativa statale preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione". Cfr. Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 383. Più di recente v. Corte cost., 26 giugno 2018, n. 134, che valuta inammissibili le questioni di legittimità costituzionale e tuttavia al punto 2.2.1 del considerato in diritto afferma: "quanto previsto dalla legge n. 154 del 1981 – e, per quello che qui interessa, la disposizione contenuta nell'art. 3, numero 5), alla quale fa specifico riferimento il rimettente – continua a spiegare residuale efficacia in virtù del principio di continuità dell'ordinamento giuridico (sentenza n. 143 del 2010; ordinanze n. 223 del 2003 e n. 383 del 2002) nelle regioni ordinarie che non abbiano ancora introdotto una loro disciplina, ma è destinato a non trovare più applicazione mano a mano che le regioni stesse legiferano (sentenza n. 143 del 2010)".

<sup>14</sup> T. Martinez, a. Ruggeri, C. Salazar, a. Morelli, *Lineamenti di diritto regionale*, cit., 199.

A dispetto della chiarezza e univocità che la norma sembra stabilire, essa ha sollevato nel tempo una serie di dubbi interpretativi. Il primo è legato allo stretto rapporto che tale limite intrattiene con la forma di governo, di competenza degli Statuti (art.123); il secondo verte sulla questione della sua diretta applicabilità in caso di mancata adozione di una legge regionale in materia (art.122 Cost.). Tali tematiche non hanno una rilevanza solo sul piano astratto bensì sono suscettibili di produrre riflessi concreti sul piano del diritto e, non a caso, come si vedrà, hanno influenzato la concreta operatività del limite nel tempo.

Proprio la reale qualificazione dell'“impedimento” di cui all'articolo 2, lett. f) costituisce, in tal senso, una delle questioni più controverse. A dispetto della sua definizione come causa di ineleggibilità da parte del legislatore, si è discusso a lungo sull'opportunità di qualificarlo piuttosto come causa di incandidabilità. A seconda della soluzione accolta, cambiano non solo le modalità di accertamento del requisito ostativo e il momento temporale della sua operatività, ma anche il regime giuridico applicabile, la titolarità e l'estensione dei poteri di controllo riconosciuti agli uffici elettorali e all'autorità giudiziaria, amministrativa oppure ordinaria. Com'è noto, il nostro ordinamento ammette condizioni di esclusione o di limitazione del diritto elettorale passivo, ossia del diritto sancito dall'art. 51 Cost., purché giustificate da esigenze imperative di interesse pubblico. Le cause di ineleggibilità sono volte a garantire l'uguaglianza effettiva tra i candidati e la libera manifestazione della volontà degli elettori attraverso l'esclusione di soggetti che, per ragioni d'ufficio, si trovano in una particolare condizione che possa incidere, anche solo psicologicamente, sulla libera scelta degli elettori<sup>15</sup>. Diverso, l'istituto dell'incandidabilità, la cui ratio generica risiede nell' indegnità morale del soggetto coinvolto, ritenuto privo delle qualità personali necessarie per mantenere il prestigio della carica pubblica alla quale intende concorrere<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2024, p. 162.

<sup>16</sup> L'istituto ha avuto la più ampia applicazione a seguito dell'approvazione della legge anticorruzione, la c.d. legge Severino. Le cause di incandidabilità trovano infatti applicazione nei riguardi di coloro che siano stati condannati, anche in via non definitiva, per alcuni gravi delitti connessi al fenomeno mafioso o al traffico d'armi e droga, ovvero per alcuni delitti dei pubblici ufficiali, o reati commessi con abuso di potere o in violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

Al legislatore che intenda disciplinare la materia nell'esercizio della propria discrezionalità politica, la Costituzione richiede, dunque, l'osservanza di precisi «paletti»: per un verso, deve rispettare la riserva rinforzata posta dall'art. 51, in base alla quale il diritto di elettorato passivo è garantito a tutti i cittadini «in condizioni di uguaglianza»; per altro verso, è chiamato a contemperare tale diritto con un altro valore costituzionalmente rilevante – la tutela delle cariche elettive – l'accesso alle quali è subordinato al possesso di determinati «requisiti».

Pertanto, al fine di cogliere gli ambiti normativi finora descritti, si riportano le norme citate e rese editabili al fine di una analisi sistematica e cronologica della normativa statale di riferimento e della normativa della Regione Calabria:

Tabella n. 1 – Normativa di riferimento

LEGGE DI RIFERIMENTO	ARTICOLO
<u><a href="#">Legge 10 febbraio 1953, n. 62 “Costituzione e funzionamento degli organi regionali”.</a></u>	(Art.10) Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse. I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.
<u><a href="#">Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”.</a></u>	Norma con contenuto cedevole
<u><a href="#">Legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”.</a></u>	Norma con contenuto cedevole
<u><a href="#">Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1” Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni”.</a></u>	Art. 5 (Disposizioni transitorie) 1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono

	<p>candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.</p> <p>2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;</p> <p>b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.</p>
--	--



<a href="#"><u>Art.51 della Costituzione</u></a>	
<a href="#"><u>Art. 122 della Costituzione</u></a>	
<a href="#"><u>Art. 123 della Costituzione</u></a>	
<a href="#"><u>Legge 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", art. 2 c., lett. f.</u></a>	<p>Art. 2 lett. f)</p> <p>1.Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:</p> <p>[.....] f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.</p>
<b>Regione Calabria</b> <b>Statuto della Regione Calabria</b> <a href="#"><u>Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25</u></a>	Non è previsto alcun limite ai mandati del Presidente della Regione
<a href="#"><u>Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1</u></a> <b>Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.</b>	Non è previsto alcun limite ai mandati del Presidente della Regione

#### 4. Ineleggibilità o incandidabilità

Le nozioni di ineleggibilità e di incandidabilità, pur essendo spesso oggetto di confusione<sup>17</sup>, anche in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale che in più occasioni ne ha reso labile il confine, costituiscono due categorie concettualmente distinte e soggette a un diverso regime giuridico.

Le cause di ineleggibilità, infatti, sono volte a garantire l'uguaglianza effettiva tra i candidati e la libera manifestazione della volontà degli elettori attraverso l'esclusione

<sup>17</sup> Autorevole dottrina si è interrogata a più riprese sull'incerto confine tra incandidabilità e incapacità elettorale passiva. Cfr. L. ELIA, Incertezza di concetti e di pronunzie in tema di ineleggibilità nella giurisprudenza più recente della Corte costituzionale, in *Giur. cost.*, 1972, pp. 1050 e ss.; C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Tomo I, X ediz. aggiornata a cura di F. MODUGNO. A. BALDASSARRE, C. MEZZANOTTE, Cedam, Padova, 1991, p. 477

di soggetti che, per ragioni d'ufficio, si trovano in una particolare condizione che possa incidere, anche solo psicologicamente, sulla libera scelta degli elettori.

Diverso, invece, l'istituto dell'incandidabilità, la cui ratio generica risiede nell'indegnità morale del soggetto coinvolto, ritenuto privo delle qualità personali necessarie per mantenere il prestigio della carica pubblica alla quale intende concorrere.

Ciò che maggiormente rileva ai fini della presente ricostruzione è la diversa operatività delle due fattispecie: l'ineleggibilità, infatti, può essere rimossa anticipatamente dal soggetto interessato –ad esempio mediante le dimissioni da una carica incompatibile –consentendogli così di partecipare alla competizione elettorale; anche in mancanza di tale rimozione, la candidatura non è preclusa, ma l'eventuale invalidità dell'elezione sarà accertata successivamente, dalla stessa assemblea, che impedirà la proclamazione dell'eletto. Al contrario, l'incandidabilità non è rimovibile con un atto di volontà del soggetto interessato e il suo accertamento è espletato prima del voto, impendendo ex ante la possibilità di presentare validamente una candidatura<sup>18</sup>.

È, infine, l'art. 2 della citata legge 165, (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità), che espressamente recita” 1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

.... f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia”.

Tuttavia, l'articolazione del limite di due mandati consecutivi per i Presidenti delle Giunte regionali presenta alcune peculiarità, sul piano delle fonti, che costituiscono il cuore del lungo dibattito in materia sviluppatosi a partire dall'entrata in vigore della

---

<sup>18</sup> L'unica via giuridica per la rimozione della causa di incandidabilità da condanna definitiva sarebbe la riabilitazione, che estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna stessa

riforma del Titolo V della Costituzione e alimentatosi con la successiva approvazione della L. n. 165/2004.

Quest'ultima, infatti, nel dettare le disposizioni di principio, in attuazione dell'art. 122, co. 1, Cost., ha stabilito – all'art. 2, co. 1 – che sia compito delle Regioni disciplinare con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui alla previsione costituzionale *de qua*, “nei limiti” di alcuni principi fondamentali espressamente indicati, fra cui si distingue, alla lett. f) del medesimo comma, la “previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia”.

Sempre in tale ambito di discussione, alcune voci della dottrina, discostandosi dalla qualificazione operata dal legislatore, propongono di ricondurre il divieto nell'alveo delle cause di incandidabilità<sup>19</sup>.

Pertanto, il limite in esame inciderebbe direttamente sulla «capacità elettorale passiva» del Presidente uscente precludendo ab origine di presentare la propria candidatura.

Conseguenzialmente, l'aver già ricoperto due mandati consecutivi, integrerebbe, di per sé, una vera e propria carenza originaria del requisito minimo di accesso alla carica, non superabile, né sanabile, escludendo la partecipazione alle elezioni. Infine, il divieto di terzo mandato consecutivo muoverebbe da una ratio diversa dalle ordinarie cause di ineleggibilità perché, pur se diretto a tutelare la libera e genuina espressione della sovranità popolare, realizza, nei fatti, «un tipico meccanismo di regolazione del potere politico di vertice», investendo in tal senso la forma di governo regionale.

Ma queste interpretazioni, seppur per certi aspetti suggestive e condivise in parte anche dalla Corte nella più recente sentenza, non sembrano del tutto cogliere nel segno; se, da un lato, appare evidente che i tratti qualificanti del divieto in esame ne

---

<sup>19</sup> E non solo in dottrina. In questo senso, anche la legge 13 maggio 2004, n. 25 della Regione Toscana appare significativa: all'art. 12, comma 7, stabilisce che “Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi”, attribuendo così al divieto la valenza di una condizione ostativa alla presentazione della candidatura, non alla sua eventuale validazione post-elettorale. Anche la legge Regione Veneto del 16 gennaio 2012 n. 5 prevede all'art. 6 comma 2 “Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi”.

giustificano l'inquadramento nell'ambito delle cause di ineleggibilità, dall'altro lato, non può sottacersi come tale divieto presenti taluni elementi di contiguità con la categoria delle incandidabilità.

E di compromesso appare pure la soluzione a cui è giunta la Corte costituzionale nella sentenza n. 64 del 2025. La Corte muove da una premessa fondamentale: tra le cosiddette cause "classiche" di ineleggibilità e il divieto di terzo mandato consecutivo sussiste una sostanziale identità di ratio: «Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale<sup>20</sup>, tali cause mirano a garantire l'effettiva parità di accesso alle cariche pubbliche e la pienezza della libertà di voto, evitando che l'elettore possa essere condizionato da fenomeni di *captatio benevolentiae* o da *metus publicae potestatis*». Tale finalità è ravvisabile anche nel divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale, il quale –come rilevato nel punto 5.5 del Considerato in diritto della citata sentenza –funge da «temperamento di sistema» rispetto all'elezione diretta, ponendosi come strumento volto a bilanciare il diritto di elettorato passivo con i principi della par condicio, della libertà di voto e della genuinità della competizione elettorale.

Tuttavia, al punto 6.3 del Considerato in diritto, la Corte riconosce che l'istituto in esame opera "come le cause di incandidabilità e non come quelle di ineleggibilità", evidenziando come la condizione ostativa alla candidatura non sia eliminabile dall'interessato. In effetti, a differenza delle cause di ineleggibilità, che sono normalmente rimovibili qualora l'interessato cessi dalle funzioni incompatibili entro il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 2, comma 1, lett. b), L. n. 165/2004), il divieto di terzo mandato consecutivo presenta una rigidità non neutralizzabile ex ante.

Eppure, precisa la Consulta, tale carattere è «recessivo» sia rispetto allo scopo perseguito dal divieto, sia rispetto alla nozione "storica" di ineleggibilità affermata in via legislativa e consolidata in giurisprudenza. Si delinea, in definitiva, una soluzione di compromesso che, pur non priva di ambiguità, rappresenta il punto di equilibrio tra i

---

<sup>20</sup> Corte cost., sentenze nn. 283 e 257 del 2010; nn. 217 e 84 del 2006.

diversi profili coinvolti e consente di mantenere la disciplina del divieto nell'ambito della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 122, primo comma, Cost.

#### **5. La prassi pregressa: la disapplicazione del divieto del terzo mandato nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna; l'applicazione pro-futuro nelle regioni Veneto e Marche**

In ogni caso, come si è anticipato, l'impostazione secondo cui il limite di mandati per il Presidente della regione direttamente eletto dal corpo elettorale rimanga improduttivo di effetti, finché non sia recepito dalla legislazione elettorale regionale, è stata fatta propria dalla giurisprudenza di merito. L'applicazione del principio de quo è, infatti, lastricata da plurime disapplicazioni, giustificate dal suo mancato (o tardivo e solo pro-futuro) recepimento da parte delle leggi regionali.

Tale interpretazione riconosceva che il limite di mandato per i Presidenti costituisse un significativo elemento dell'architettura istituzionale del nostro paese, soprattutto in seguito alla riforma del Titolo V che nel ribaltare il criterio di riparto competenziale considerava Stato e Regioni come «unità costitutive della Repubblica»<sup>21</sup>, con la conseguenza che la legge nazionale potesse anche restringere lo «spazio normativo all'autonomia regionale, tanto legislativa quanto statutaria, a garanzia di uniformità della disciplina dettata sul territorio nazionale». Anche nel caso in cui si condividesse tale posizione, restava comunque da stabilire il termine a quo dell'applicazione del limite di mandato: pur considerandosi la legge nazionale come direttamente applicabile, si sarebbe dovuto contare il numero dei mandati a partire dalla sua promulgazione, il che permetteva ai Presidenti in carica di avere la possibilità di ricandidarsi almeno sino al 2015. Non si trattava solo di una questione teorica, ma di stabilire della eleggibilità nel 2010 di Errani in Emilia-Romagna, Galan in Veneto e Formigoni in Lombardia, già eletti Presidenti della Regione

Si noti anche che laddove i Presidenti siano riusciti a confermarsi al potere per un secondo mandato, e in alcuni casi per un terzo mandato, essi hanno aumentato

---

<sup>21</sup> Cfr. A. BARBERA, in Commentario alla Costituzione, (a cura di) G. BRANCA, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma,

ulteriormente la quota del proprio consenso personale, mostrando nella maggior parte dei casi un incremento tra prima e seconda elezione.

Nella tabella n.2 si rappresentano i Presidenti di Regione che in Italia hanno esercitato almeno due mandati, e le variazioni dell'indice di personalizzazione tra le consultazioni ad essi corrispondenti: si noti in particolare il valore raggiunto da Emiliano in Puglia e Bonaccini in Emilia-Romagna che presentano un aumento di ben dodici punti percentuali dell'indice, mostrando una spiccata autonomia dai partiti che rappresentano. Tale tendenza, come vedremo, si è approfondita in alcuni casi di terzo mandato, come mostrano le esperienze di Vasco Errani in Emilia-Romagna e di Zaia in Veneto.

Tabella n.2 - Indice di macro-personalizzazione al primo e secondo mandato, anni 2000-2023

<b>Regione (Presidente demo-eletto)</b>	<b>Primo Mandato</b>	<b>Secondo mandato</b>	<b>Differenza</b>
Liguria (Toti)	1,11	1,08	-0,03
Emilia-R. (Bonaccini)	1,03	1,15	+0,12
Emilia-R. (Errani)	1,07	1,12	+0,05
Campania (Bassolino)	1,08	1,04	-0,04
Campania (De Luca)	1,08	1,11	+0,03
Puglia (Emiliano)	1,03	1,15	+0,12
Veneto (Galan)	1,07	1,11	+0,04

Non si trattava solo di una questione teorica, ma di stabilire della eleggibilità nel 2010 di Errani in Emilia-Romagna, Galan in Veneto e Formigoni in Lombardia, già eletti Presidenti della Regione.

Così, nelle elezioni regionali del 2010, quando per la prima volta si è posto il problema di applicare la legislazione sul limite di mandato, due Presidenti venivano rieletti per la terza volta: Roberto Formigoni in Lombardia e Vasco Errani in Emilia-Romagna si vedono spianare la strada verso il governo della Regione da due pronunce giurisprudenziali, riportate in tabella, che subordinavano il limite di mandato all'adozione di una legge regionale che ne facesse propri i principi.

La questione si è posta, però, con sfumature diverse nelle regioni. Nelle elezioni regionali del 2010, infatti, sia per la Lombardia che per l'Emilia-Romagna, sono stati **rieletti per un terzo mandato** i rispettivi Presidenti (Roberto Formigoni e Vasco Errani). A fronte dei ricorsi elettorali presentati alla magistratura ordinaria di Milano e di Bologna, si è registrato, tuttavia, sia in primo che in secondo grado, un analogo orientamento, affermandosi la competenza della legge regionale per la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della regione e, quindi, la non diretta applicazione del limite di principio contenuto nella l. n. 165/2004 (art. 2, lett. f)<sup>22</sup>.

Tabella n.3 - Regioni con applicazione del Terzo mandato

<b>Regione</b>	<b>Principio applicativo</b>	<b>Presidente della giunta</b>
Regione Lombardia	Corte d'Appello di Milano, <a href="#"><u>Sentenza n. 1404/2011</u></a>	Eletto Formigoni al Terzo mandato
Regione Emilia-Romagna	Corte d'Appello di Bologna, <a href="#"><u>Sentenza n. 453 del 25 marzo 2011</u></a>	Eletto Vasco Errani al Terzo mandato
Regione Veneto	<a href="#"><u>Legge Regionale n. 5 del 16 gennaio 2012</u></a> : il limite al numero dei mandati dovesse applicarsi solo pro-futuro	Eletto Luca Zaia al Terzo mandato
Regione Marche	<a href="#"><u>Legge regionale 1° febbraio 2005, n. 5</u></a> : il limite al numero dei mandati da applicarsi solo pro-futuro	L'uscente Gian Mario Spacca, è risultato sconfitto al suo terzo appuntamento con le urne del 31 maggio 2015, quale candidato Presidente di Regione

<sup>22</sup> Questa impostazione sembrerebbe confermata dalla Suprema Corte di cassazione, per la quale “qualora una regione non abbia ancora provveduto a disciplinare con legge i casi di ineleggibilità a consigliere regionale, ai sensi dell’art. 122, primo comma, Cost. e dell’art. 2 della l. n. 165/2004, è applicabile, nei confronti dell’amministratore di una società interamente partecipata dalla Regione, la causa di ineleggibilità a consigliere prevista dall’art. 2, n. 10, della l. n. 154 del 1981...”. Cfr. Cass., sez. un., 25 luglio 2006, n. 16898. Questo perché – sono sempre parole della Cassazione – “l’articolo 2 della legge n. 165 è diretto a regolare l’attività legislativa regionale in materia di ineleggibilità e non a modificare direttamente le singole ipotesi di ineleggibilità previste dalla legge statale”. E, tuttavia, non è scontato che i principi enunciati in questa decisione della Cassazione, pronunciata con riferimento ai consiglieri regionali, valgano anche per i Presidenti di Regione, estendendosi cioè alla clausola di cui alla lettera f) dell’art. 2 della l. n. 165/2004, certamente più specifica delle altre cause di ineleggibilità elencate in questo articolo.

Nello specifico, la Corte d'Appello di Milano, nella sentenza n. 1404/2011, confermando la decisione del Tribunale di primo grado (sentenza n. 9053/2010), si è appigliata a rilievi di ordine formale: lo stesso art. 1 della L. n. 165/2004 chiarisce di dettare “i principi fondamentali ai sensi dell’art. 122 Cost.”; ma soprattutto la lettera f) dell’art. 2, diversamente da quanto previsto dalle lettere a)-e) dello stesso articolo, rinvia espressamente alla “normativa regionale adottata in materia”. Ne consegue che, da una parte, risulterebbe ancora applicabile, grazie al rinvio contenuto nell’art. 5 della L. cost. n. 1/1999, la disciplina elettorale statale anteriore (l. 17 febbraio 1968, n. 108, e l. 23 febbraio 1995, n. 43), che non contempla alcun limite al numero dei mandati; dall'altra, il principio statale che vieta la rielezione al terzo mandato vincolerebbe il solo legislatore regionale, obbligato a rispettare detto limite all’atto dell’adozione della disciplina legislativa di dettaglio, a pena, evidentemente, di incorrere in un caso di incostituzionalità per violazione della norma interposta (id est: art. 2, lett. f, l. n. 165/2004). Sostanzialmente analogo è il ragionamento seguito dalla Corte d'Appello di Bologna, prima sezione civile, con la sentenza n. 453 del 25 marzo 2011, depositata il 20 aprile dello stesso anno, svolto in poco più di tre pagine. Ma vi è un ulteriore passaggio compiuto dalla Corte d'Appello di Milano, che merita di essere evidenziato, lì dove si ridimensiona il tema della diretta applicabilità dell’art. 2 della l. n. 165/2004, considerando un ulteriore argomento come dirimente ai fini della decisione: “quand’anche si ritenesse il principio di cui alla lettera f) immediatamente operativo erga omnes, non ne conseguirebbe, per ciò solo, la declaratoria di ineleggibilità dell’appellato Formigoni, atteso che il divieto in parola potrebbe trovare applicazione solo per le elezioni successive all’entrata in vigore della legge e quindi a far tempo dalle elezioni svolte nel 2005”<sup>23</sup>. In altre parole, la Corte d'Appello considera in ogni caso non applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, in ragione del principio generale di irretroattività della legge (art. 11 preleggi al c.c.), il divieto del terzo mandato, se non, al più, a partire dall’anno in cui possono maturare i due mandati successivi all’entrata in vigore della l. n. 165/2004. Diverso è, infine, il precedente relativo alla regione Veneto, la quale ha adottato solo nel 2012 la legge elettorale regionale, che ha recepito

---

<sup>23</sup> In questo senso si era già espresso S. Ceccanti, Il tetto ai mandati qualifica l’ordinamento regionale, ma non è applicabile prima del 2015, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), n. 19/2009, il quale, pur non mettendo in discussione l’immediata applicabilità del divieto, lo considera applicabile a decorrere dalle elezioni del 2015, nel rispetto del principio di irretroattività della legge.



il limite dei due mandati per il Presidente della regione; con la conseguenza che solo da quella data si è previsto che decorresse il termine per calcolare i mandati: consentendo, così, al Presidente uscente, Luca Zaia, di azzerare il suo primo mandato ed aprendo la strada ad altre due possibili rielezioni, poi di fatto avvenute nel 2015 e nel 2020<sup>24</sup>.

A dimostrazione di quanto gli interessi delle forze politiche abbiano prevalso su quelli di equilibrio e coerenza del sistema, l'aggiramento del limite attraverso l'escamotage della dilazione è divenuto una prassi consolidata. Le risultanze delle pronunce dei giudici delle Corti d'appello di Milano e di Bologna si sono progressivamente estese oltre i singoli casi che ne hanno ispirato l'adozione. In particolare, dalla disapplicazione del limite, «è ... derivato come corollario della necessaria adozione di una legge regionale per garantire l'operatività del limite, la possibilità per il legislatore regionale di scegliere il momento di decorrenza del vincolo». Tale impostazione ha consentito l'adozione di leggi elettorali come quella del Veneto, approvata nel 2012 (a distanza di ben 8 anni dall'approvazione della legge statale di principio del 2004) delle Marche e del Piemonte, con il fine intuibile di «azzerare il primo dei mandati svolti dal Presidente uscente» e consentirne la ricandidatura per il terzo mandato consecutivo. Così, a distanza di tempo, sia il legislatore veneto, prima, sia i legislatori marchigiano e piemontese, dopo, hanno introdotto il divieto del terzo mandato ma ne hanno al contempo differito gli effetti solo pro-futuro, vale a dire con riferimento ai mandati successivi all'entrata in vigore delle leggi regionali medesime. Con la peculiarità che, nel caso delle Marche, non si trattava del primo intervento in materia elettorale postriforma del Titolo V. La regione era già intervenuta a disciplinare la materia elettorale nel 2004 e il rinvio espresso operato dalla stessa legge alla disciplina sulle ineleggibilità e incompatibilità prevista dalla – già vigente – legge n.165/2004, faceva sì che il limite potesse ritenersi indirettamente recepito. Con un colpo di mano, a distanza di dieci anni la legge regionale n. 5/2015, è intervenuta abrogando tale rinvio, stabilendo che «non è immediatamente rieleggibile, a Presidente della Giunta regionale, allo scadere del secondo mandato chi ha ricoperto tale carica per due legislature consecutive». Pur richiamando espressamente il limite dettato dalla legge

n. 165/2004, il legislatore marchigiano ne ha differito gli effetti, introducendo una disposizione transitoria finale che ne rinvia l'applicazione a far data dalle elezioni successive. In questa occasione, nonostante i forti dubbi di legittimità costituzionale, il Governo decise di non impugnare la legge regionale e, tuttavia, la mancata rielezione dell'ex Presidente uscente Spacca alle elezioni marchigiane ha scongiurato l'insorgere di un potenziale contenzioso giudiziario sulle elezioni, come invece era accaduto nei casi di Emilia-Romagna e Lombardia. A differenza dei due precedenti, nel caso delle Marche il giudice di merito – se fosse stato adito – avrebbe potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale: nel caso di specie infatti «non mancava il mezzo normativo attraverso il quale veicolare una censura di costituzionalità per omissione» dato che le Marche erano già intervenute in materia elettorale.

**6. La diretta applicabilità della legge n. 165/2004 (e quindi del divieto del terzo mandato): alcune considerazioni alla luce dei precedenti di Lombardia ed Emilia- Romagna**

Il profilo più controverso intorno al quale ruota la questione dell'applicazione del divieto del terzo mandato attiene alla sfera dei rapporti tra legislatore statale (di principio) e legislatore regionale (di dettaglio) e chiama in causa la questione dell'efficacia normativa della legge cornice. Come già detto, la prima elezione diretta del Presidente della Regione avvenne - sulla base della disciplina transitoria introdotta dalla legge Cost. n. 1/1999 – già nelle elezioni regionali del 2000. Nelle more dell'approvazione dei nuovi Statuti e dell'esercizio della potestà concorrente prevista dall'art. 122 Cost. in materia elettorale, il legislatore si premurò di non lasciare sguarnito il quadro normativo delle elezioni regionali. In attuazione della prescrizione costituzionale prevista dalla novella dell'art.122, il legislatore ordinario è intervenuto, a distanza di quasi cinque anni, approvando la legge di principio «in materia di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali». Sorgeva allora un dubbio: nelle more dell'intervento del legislatore regionale, che effetto avrebbero avuto i principi fondamentali dettati dal legislatore statale? In particolare, la legge statale ha effetti normativi autonomi oppure per la sua applicazione necessita l'intervento del

legislatore regionale di dettaglio? <sup>25</sup>. In effetti, il dubbio sull'applicabilità diretta del limite in esame, previsto dalla legge quadro n. 165/2004, ruotava attorno all'ambigua specificazione contenuta alla lett. f) dell'art. 2, laddove, tra i principi fondamentali che le Regioni devono rispettare in materia di ineleggibilità, prevede la «non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia». Quest'ultima precisazione, rinviando alla normativa regionale, pareva subordinare l'applicabilità del divieto alla disciplina elettorale regionale di dettaglio. Ed è valorizzando tale inciso che i giudici di merito hanno ritenuto il limite non auto-applicabile, con la conseguenza che le azioni popolari dirette ad accertare l'ineleggibilità dei presidenti di giunta dell'Emilia-Romagna e della Lombardia sono state rigettate. Riassumendo, la norma si sarebbe rivolta al solo legislatore regionale, senza statuire direttamente una causa di ineleggibilità. Di per sé tale argomentazione, eccessivamente fedele al tenore letterale della disposizione di cui alla lett. f.) dell'art. 2 della legge n. 165/2004, sarebbe stata forse sufficiente a fondare le ragioni del rigetto del ricorso. Eppure, la Corte d'appello di Milano compie un passaggio ulteriore, che merita di essere evidenziato poiché, come si vedrà, diverrà di fondamentale importanza per sciogliere il nodo giuridico alla base della questione campana. Nel ridimensionare il tema della diretta applicabilità dell'art. 2 della l. n. 165/2004, il giudice di merito introduce un ulteriore argomento decisivo ai fini del giudizio: «quand'anche si ritenesse il principio di cui alla lettera f) immediatamente operativo erga omnes, non ne conseguirebbe, per ciò solo, la declaratoria di ineleggibilità dell'appellato Formigoni, atteso che il divieto in parola potrebbe trovare applicazione solo per le elezioni successive all'entrata in vigore della legge e quindi a far tempo dalle elezioni svolte nel 2005». In altre parole, secondo il giudice meneghino, anche qualora il limite fosse stato considerato direttamente applicabile avrebbe

---

<sup>25</sup> Non trattandosi di una gerarchia basata sulla forza formale ma (solo) sulla capacità condizionante espressa dai principi fondamentali, Crisafulli poté disgiungere la gerarchia delle fonti dalla gerarchia delle norme, parlando appunto di «gerarchia di contenuti» in V. CRISAFULLI, La legge regionale nel sistema delle fonti, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1960, 262 ss., spec. 286. Inoltre, proprio per questo combinarsi dei limiti orizzontali con i limiti verticali, dell'elemento territoriale con quello delle materie e dei contenuti normativi o dei modi di disciplina, Crisafulli definiva il «concorso vincolato» come un criterio composito (cfr. V. CRISAFULLI, Fonti del diritto (dir.cost.), in Enc. dir., vol. XVII, Milano, Giuffrè, 1968, 963). Queste conclusioni sembrano le stesse accolte dalla Corte costituzionale, laddove ha parlato di «uguale valore giuridico» della legge regionale rispetto a quella statale, «sia pur nei limiti previsti dalla nostra Costituzione» (Corte cost. Sent. n. 389 del 1991, punto 3.2 del Cons. in dir.

comunque potuto dispiegare i suoi effetti, solo a partire dalle elezioni successive all'entrata in vigore della norma (2005) e pertanto nel caso del Presidente della Regione Lombardia solo con le elezioni del 2015. In ogni caso, l'impostazione accolta dalle Corti d'appello di Milano e di Bologna, che subordina l'operatività del limite alla necessaria adozione di una normativa regionale che lo faccia proprio, è tutta da dimostrare. Com'è stato correttamente evidenziato la Corte costituzionale ha abbandonato da tempo il criterio strutturale della non auto-applicabilità quale elemento per l'individuazione dei principi fondamentali ed ha preferito affidarsi ad apprezzamenti poggianti su elementi di natura sostanziale. L'auto qualificazione della fonte «non è determinante per ritenere che le singole disposizioni siano effettivamente principi [...] dovendo essere sempre valutato, in ciascun caso, il carattere sostanziale delle norme cui è attribuita tale qualifica». L'enunciazione formale del legislatore, insomma, è solo tendenziale e non può attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza.

Peraltro, è la stessa Corte costituzionale ad affermare che la nozione di «principio fondamentale, che costituisce il discrimine nelle materie di competenza concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni regionali, non ha e non può avere carattere di rigidità e universalità, perché le materie hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo». Ed è in ciò che peraltro si sostanzierebbe la differenza con la categoria dei principi generali dell'ordinamento che, a contrario, valgono per qualsiasi materia e limitano qualsiasi competenza legislativa. Infatti, nel caso dei principi fondamentali «il livello di ingerenza della normazione nazionale nelle materie regionali dipende dallo stesso tipo di tutela che lo Stato sceglie, naturalmente tra quelli che la Costituzione gli consente [...]» ovvero da una scelta di politica legislativa. E sebbene, astrattamente, i principi fondamentali nel fissare criteri, obiettivi, direttive e discipline comuni su tutto il territorio nazionale non dovrebbero essere di per sé sufficienti a dettare una disciplina essenziale e sufficiente della materia, necessitando comunque dell'intervento di attuazione da parte di leggi regionali, nella pratica, «in considerazione della rilevanza che in alcuni casi può assumere l'interesse nazionale» è la stessa giurisprudenza costituzionale ad ammettere la specificità delle prescrizioni e dunque la legittimità dell'adozione di una disciplina di dettaglio.

Proprio rispetto a leggi cornice statali riguardanti materie concorrenti che incidono sui diritti fondamentali – come il caso di specie – la Corte costituzionale, almeno in passato, si è mostrata indulgente nei confronti del legislatore statale, arrivando ad ammettere non solo la legittimità di norme statali di dettaglio ma anche regolamenti statali, di regola vietati in materie non esclusive. Alla luce di tali considerazioni, con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera f), in particolare sembra sostenibile che la «oggettiva sostanza» di questa norma, per il suo contenuto e per la sua formulazione, sia tale da attribuirle il valore di disciplina dettagliata e puntuale, e come tale auto applicativa. Ed infatti a riprova di ciò basti pensare che, se portate all'estreme conseguenze le argomentazioni delle due Corti di appello finirebbero per concedere, fintanto che ne sussista l'interesse delle forze politiche, di aggirare il limite dei due mandati per il tramite della dilazione.

## **7. Il “caso Campania” e la decisione della Corte costituzionale**

Su questo terreno si inserisce la riflessione sul successivo caso della regione Campania che, forte dei precedenti, ha tentato di aggirare ancora una volta il limite previsto dall'art. 2 lett. f.) della legge n. 165/2004.

Infatti, sebbene a seguito dell'entrata in vigore della legge cost.1/1999, il Consiglio regionale campano fu uno dei primi a dotarsi di un nuovo Statuto e di una nuova legge elettorale ma, a differenza di altre Regioni, con riguardo alla questione dei limiti all'elezione del Presidente il legislatore rimase silente. Come nel caso delle Marche, la serie di rinvii che sono contenuti all'art.1 della legge elettorale campana ([Legge Regionale 27 marzo 2009, n. 4.](#) "Legge Elettorale"), tra cui, in particolare, quello mobile contenuto nel comma terzo «alle altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare vigenti in materia, in quanto compatibili», poteva essere interpretato, attraverso una lettura logico-sistematica, come una sorta di recepimento del limite dei mandati. D'altra parte, data la chiarezza e l'univocità sostanziali della norma di cui all'art. 2 lett. f), l'espresso recepimento all'interno delle leggi elettorali del limite in parola avrebbe avuto carattere meramente descrittivo e sarebbe dunque risultato pleonastico.

Tuttavia, a distanza di oltre quindici anni, il Consiglio regionale della Campania è intervenuto nuovamente modificando la precedente disciplina elettorale con

l'obiettivo di recepire esplicitamente il divieto del terzo mandato e deferirne la decorrenza a partire dalle elezioni successive, salvando così l'ipotesi di un terzo e addirittura quarto mandato del Presidente in carica.

La tecnica sembra essere dunque la stessa impiegata dal legislatore veneto e marchigiano: la novella recepisce il principio del divieto del terzo mandato ma allo stesso tempo ne rinvia l'applicazione. L'intento manifesto, ancora una volta, è di consentire la candidatura e la conseguente eventuale elezione dell'attuale Presidente in carica già al suo secondo mandato consecutivo.

Il vero tema allora non è legato alla questione dell'applicabilità della norma, bensì al *dies a quo* della sua operatività. Ma come determinarlo? Rimettere nelle mani del legislatore regionale la possibilità di determinare i tempi di vigenza del limite e la sua operatività in concreto equivarrebbe a svuotare di significato una scelta che per sua natura dovrebbe rimanere indiscussa in quanto frutto di un preciso bilanciamento di competenza del legislatore di principio.

In altre parole, il rinvio si tradurrebbe, come è accaduto in passato, in una vera e propria deroga in *melius* del limite introdotto dalla legge n. 165/2004. Al contrario, proprio alla luce del grado di fundamentalità e di indivisibilità della scelta politico-legislativa che il legislatore nazionale ha voluto imprimere a tale disciplina, il divieto del terzo mandato dovrebbe essere inteso come una soglia insuscettibile di essere derogata da parte delle regioni né in *melius* né in *peius*. Pertanto, il *dies a quo* per l'applicazione di tale divieto deve essere individuato, al più tardi, a partire dalla decorrenza dell'arco temporale necessario allo svolgimento di due mandati a seguito dell'entrata in vigore della legge quadro, ossia *sic et simpliciter* dal 2015. Secondo quanto qui prospettato, il limite ai due mandati sarebbe stato reso applicabile in ogni caso in Campania dal 2009, e come tale valevole anche per il Presidente in carica, eletto per la prima volta nel 2015.

Tuttavia, anche alla luce di quanto detto, appare condivisibile e poi sostenuta dalla Corte – l'argomentazione del Governo nel ricorso dinanzi alla stessa, secondo cui il principio della non rieleggibilità allo scadere del secondo mandato debba «ritenersi direttamente applicabile, non necessitando del resto di nessuna specificazione a livello regionale per essere applicato, essendo già perfettamente delineato, per cui lo

stesso è immediatamente operativo a prescindere da un suo (formale) recepimento da parte delle regioni».

La qualificazione del divieto del terzo mandato quale principio fondamentale «risponde alla ratio di imporre una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, ammettendo, come accade in ogni materia di legislazione concorrente, diverse articolazioni di dettaglio in ambito nazionale, senza sacrificare l'istanza unitaria sottesa alla disposizione statale». Inoltre, il ricorrente rimarca a più riprese come la Campania fosse già intervenuta in materia elettorale con la legge 4/2009 e come non vi sia alcuna ragione – alla luce di una lettura logico-sistematica – per dubitare dell'operatività del divieto del terzo mandato consecutivo. Infatti, nel 2009 la Regione era intervenuta in materia elettorale, prevedendo, accanto al rinvio alle leggi nn. 108/1968 e 43/1995 in materia di elezione dei consigli delle Regioni a Statuto ordinario – come integrate dall'art.5 della legge costituzionale n. 1/1999 – l'applicazione delle «altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia». Proprio quest'ultimo rinvio, a parere dell'Avvocatura di Stato, costituirebbe «un'ulteriore ragione della doverosa applicazione del principio di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), l. n. 165/2004, che rappresentava, all'atto dell'entrata in vigore della legge elettorale regionale, una disposizione vigente in materia». Di conseguenza anche la questione legata al dies a quo di decorrenza del limite viene inevitabilmente assorbita.

Invero, che si adotti la tesi più «rigorista» che considera il limite previsto dall'art.2, c.1, lett. f) come direttamente applicabile, o la più «lassista», che ritiene che il limite non sia applicabile fino a un recepimento formale – avvenuto nel caso della Campania nel 2009 – il risultato non cambia: l'attuale Presidente uscente non potrebbe essere rieletto.

Con la sentenza [n. 64 del 2025](#), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 della legge regionale della Campania n. 16 del 2024, ribadendo che il divieto di un terzo mandato consecutivo per i Presidenti delle Giunte regionali costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento. Tale principio vincola le Regioni a statuto ordinario sin dalle prime leggi elettorali adottate dopo l'entrata in vigore della legge n. 165 del 2004. La norma impugnata – che escludeva dal computo i due mandati già svolti dal Presidente in carica, permettendone una nuova candidatura

– è stata ritenuta incostituzionale, poiché viola il principio fondamentale del limite ai mandati consecutivi, così come delineato dal legislatore statale.

Secondo la Consulta, il divieto in questione rappresenta un “temperamento di sistema” che bilancia l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, fungendo da contrappeso costituzionalmente legittimo. Non si tratta di una limitazione alla forma di governo – riservata agli statuti regionali ai sensi dell’art. 123 Cost. – bensì di una norma di carattere elettorale, che incide sul diritto di elettorato passivo e rientra nella competenza statale quale principio fondamentale previsto dall’art. 122, primo comma, della Costituzione.

La Corte ha chiarito che un principio fondamentale, in quanto tale, si applica direttamente e non necessita di recepimento esplicito da parte del legislatore regionale. Ciò vale per norme puntuali e specifiche come il divieto del terzo mandato consecutivo, che vincola automaticamente le Regioni sin dal momento in cui queste adottano leggi elettorali coerenti con l’elezione diretta del Presidente.

Nel caso della Regione Campania il divieto del terzo mandato consecutivo è divenuto operativo con l’entrata in vigore della legge della Regione Campania numero 4 del 2009, ossia con la legge elettorale, la quale non solo non reca alcuna disposizione che a esso illegittimamente deroghi, ma all’articolo 1, co. 3, contiene un rinvio, «in quanto compatibili con la presente legge, [al]le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia».

La disposizione regionale impugnata – nella parte in cui ha introdotto dopo diversi anni una specifica deroga al divieto, escludendo, nella sostanza, la computabilità dei mandati pregressi rispetto a quello in corso e quindi consentendo al Presidente della Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di essere rieletto alle prossime elezioni regionali – si pone, dunque, in contrasto con il ricordato principio fondamentale, in violazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Il divieto di un terzo mandato consecutivo per il presidente della Giunta regionale rappresenta un "principio fondamentale della materia elettorale" sancito dall'articolo 122, primo comma, della Costituzione.



La Corte costituzionale ha infine chiarito che nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che analoghe leggi regionali volte a impedire l'operatività del principio del terzo mandato consecutivo non sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando che la loro eventuale illegittimità costituzionale ben può essere fatta valere, nei modi previsti dall'ordinamento, in via incidentale.

## **8. La sentenza della Corte e le Regioni a Statuto speciale**

Gli esiti interpretativi richiamati dai giudici della Consulta sembrerebbero delineare un principio di rango costituzionale di portata tendenzialmente generale, secondo cui l'introduzione di una "forma di governo" che preveda l'elezione diretta del vertice "esecutivo" richiede necessariamente un "bilanciamento" nella previsione contestuale di un limite al numero dei mandati consecutivi che possono essere ricoperti dallo stesso soggetto. Il profilo appare di tutto rilievo, in quanto sembrerebbe idoneo a superare i limiti di contesto propri dell'art. 122, c. 1, Cost., potendo ben investire anche gli ordinamenti ad autonomia speciale.

La fondatezza di questa ipotesi sembra essere destinata ad un prossimo scrutinio, sotto due distinti profili, da parte della stessa Corte costituzionale, presso cui pendono due ricorsi del Governo centrale avverso alcune particolari discipline rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Il primo ricorso<sup>26</sup> ha ad oggetto il testo della legge della Provincia autonoma del 18 aprile 2025 che, modificando l'art. 14 della legge elettorale provinciale 5 marzo 2003, n. 2, eleva a tre il numero di mandati consecutivi ammissibili con riguardo all'elezione del Presidente della Provincia autonoma medesima (in luogo dei precedenti due), considerando la durata minima del mandato, ai fini del computo, quella di settantadue mesi (in luogo dei precedenti quarantotto).

Puntualmente, il ricorso del Governo osserva che detta innovazione normativa si porrebbe in contrasto con il dovere di osservanza dei principi generali dell'ordinamento, di cui all'articolo 47, comma, 2 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, fra i quali rientrerebbe proprio il principio del divieto di terzo mandato sancito dall'art.

---

<sup>26</sup> Iscritto al Reg. Ric. Corte costituzionale n. 21 del 2025 n° parte 1 pubbl. su GU del 04/06/2025

2, comma 1, lett. f), l. 165/2004. Il ricorso osserva non soltanto che “in presenza di un sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle cariche monocratiche di governo, il suddetto divieto, [...] è indubbiamente e decisamente funzionale alla tutela del diritto di voto, alla par condicio fra i candidati e alla democraticità complessiva del sistema di governo”, ma anche che, conseguentemente, il divieto di terzo mandato consecutivo “non può trovare applicazione differenziata sul piano territoriale, a nulla rilevando a tale fine la differenza (per altri profili sensibile) fra Regioni ordinarie e Regioni speciali”.

Ed in effetti, la Corte costituzionale ha deciso in camera di consiglio (l'udienza generale si è svolta il 5 novembre). Il giudizio sulla legge “statutaria” della Provincia autonoma di Trento che ha innalzato da due a tre il numero dei mandati consecutivi che possono essere svolti dal Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto e da quarantotto a settantadue, anche non continuativi, il numero dei mesi svolti nella carica perché operi la limitazione ai mandati.

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio comunicazione e stampa pubblica che la Corte ha ritenuto illegittime le disposizioni impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione del divieto del terzo mandato consecutivo, costituente un principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in quanto tale vincolante anche la potestà legislativa primaria delle autonomie speciali.

Il secondo ricorso<sup>27</sup> riguarda, invece, per quanto qui occupa, l'art. 3, comma 4, della l.r. Valle d'Aosta 3 marzo 2025, n. 4, che ha inserito, nell'articolo 30-bis della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, un comma 2-ter che vieta la rielezione consecutiva oltre il quarto mandato alla carica di Sindaco o di Vicesindaco nei Comuni (della Regione) con popolazione fino a 5.000 abitanti, salvo ammettere un quinto mandato consecutivo “se uno dei quattro mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”. Tale previsione, secondo il Governo, colliderebbe con l'articolo 51, comma 2, del TUEL che, nella versione

---

<sup>27</sup> Iscritto al Reg. Ric. Corte costituzionale n. 22 del 2025

novellata vigente, non prevede limiti ai mandati dei sindaci dei comuni aventi popolazione compresa entro i 5.000 abitanti.

### ***Considerazioni conclusive***

L'analisi compiuta nel presente focus evidenzia che il limite in questione, in una forma di governo regionale che contempra l'elezione a suffragio universale e diretto della principale carica esecutiva, costituisca un fondamentale presidio di democrazia: esso garantisce, come è stato rilevato, le due principali esigenze sottese ad ogni ipotesi di ineleggibilità, vale a dire "la libera e genuina espressione del voto popolare, nonché la primaria esigenza della autenticità della competizione elettorale"; assicura, inoltre, il contemperamento tra l'esigenza di non disperdere l'esperienza e quella di non blindare il ceto politico rispetto a un fisiologico ricambio nel tempo; ma soprattutto, esso risponde all'antica logica del costituzionalismo, che ha bisogno di limitare il potere per evitare che degeneri in tirannide.

In questo senso, il divieto del terzo mandato non è solo un vincolo formale alla rieleggibilità, ma rappresenta una garanzia sostanziale di corretto funzionamento delle istituzioni democratiche, un limite volto a preservare l'equilibrio tra rappresentanza politica e neutralità amministrativa. Ciò risulta particolarmente necessario nella forma di governo regionale evolutasi a partire dalla riforma del 1999. In tale contesto, l'equilibrio tra i principi costituzionali si modula in funzione della struttura dell'esecutivo: quanto più il modello si orienta verso forme di iperpresidenzialismo — caratterizzate da forte legittimazione diretta, concentrazione di potere e debolezza degli organi di controllo — tanto più il divieto del terzo mandato assume una funzione strutturale e di principio, sino a elevarsi a super principio dell'ordinamento.

La Corte costituzionale nella recente pronuncia ha sì riconosciuto il principio della limitazione dei mandati quale principio generale dell'ordinamento, tuttavia, ha subordinato la sua operatività alla presenza di una "qualsiasi legislazione regionale elettorale", appiattendosi così sulla dimensione delle fonti concorrenti. L'orientamento compromissorio della Consulta ha finito non solo per sacrificare la chiarezza e la certezza del diritto, ma anche l'effettività di un principio che, incidendo direttamente sull'equilibrio dei poteri, dovrebbe piuttosto essere riconosciuto quale fondamento della forma di Stato e, in quanto tale, dotato di forza vincolante. In definitiva, la Corte ha mancato l'occasione di attribuire al divieto di terzo mandato il

ruolo sistemico e il valore costituzionale che gli spetterebbero, rinunciando a riconoscerne la piena forza di principio ordinante del sistema democratico.

In ultimo, un'interpretazione più robusta e coerente del divieto di terzo mandato avrebbe contribuito a garantirne l'applicazione uniforme anche rispetto al più complesso scenario delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Un ambito, questo, escluso dalla pronuncia della Corte, e destinato a tornare al centro del giudizio costituzionale in seguito all'impugnazione governativa del 19 maggio 2025 della legge della Provincia autonoma di Trento, che ha innalzato da due a tre il numero massimo dei mandati consecutivi, nonché relativamente alla Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Il presente elaborato è stato realizzato dall'incaricata di E.Q. Lucia Caccamo, quale obiettivo specifico individuale per l'anno 2025.

L'Incaricata di E.Q.

Lucia Caccamo

### **Riferimenti bibliografici:**

L. BRUNETTI, *Sulla pretesa ineleggibilità al terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale*, in *Forum Quaderni Costituzionali*, 26 marzo 2010.

L. CASTELLI, *Profili costituzionali del terzo mandato dei Presidenti di Regione*, in *Le Regioni*, n. 3-4/2009, p. 489-515.

S. CATALANO, *La sostituzione dello Stato alla Regione Puglia sulla “doppia preferenza di genere”*, in *Studium Iuris*, n. 2/2021, p. 164-170.

S. CECCANTI, *Il tetto ai mandati qualifica l'ordinamento regionale, ma non è applicabile prima del 2015*, in *Federalismi.it*, n. 19/2009, 7 ottobre 2009.

M. GALDI, *Il terzo mandato del Presidente di regione di fronte al limite dei principi fondamentali stabiliti con “legge della Repubblica”*, in *Nuove Autonomie*, n. 3/2021, p. 647-662.

A. LAMBERTI, *La legge regionale campana sul terzo mandato? Oltre l'incertezza del diritto*, in *Diritti Regionali*, n. 3/2024, 868-880.

N. Lupo, *Il no al «terzo mandato» come garanzia costituzionale*, *Il Mulino*, 17 gennaio 2024

M. RAVERAIRA, *Il limite del doppio mandato alla immediata rielezione del presidente della giunta regionale: una questione complessa*, in *Federalismi.it*, n. 19/2009.

G. TARLI BARBIERI, *La potestà legislativa regionale in materia elettorale alla luce delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali*, in *Le Regioni*, n. 1/2013, p. 97-143.

S. STAIANO, *La lacrimevole storia del terzo mandato*, in *Le costituzionaliste*, 31 luglio 2025



*Consiglio regionale della Calabria*  
AREA PROCESSO LEGISLATIVO E ASSISTENZA  
GIURIDICA

**Allegato n. 1**

**ANALISI DELLA NORMATIVA  
(NAZIONALE E REGIONALE) E DELLA  
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE  
SULL'ISTITUTO DEL TERZO MANDATO  
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE**

**Obiettivo specifico anno 2025 – E.Q. Lucia Caccamo**

## **NORMATIVA NAZIONALE**

[Art.51 della Costituzione](#)

[Art. 122 della Costituzione](#)

[Art. 123 della Costituzione](#)

[LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62 “Costituzione e funzionamento degli organi regionali” \(Art.10\).](#)

[Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”.](#)

[Legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”.](#)

[Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1” Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni”.](#)

[Legge 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", art. 2 c., lett. f.](#)

## **NORMATIVA REGIONALE**

### **Regione Abruzzo**

[Legge regionale 2 aprile 2013, n. 9](#)

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (Art. 3, comma 3).**

### **Regione Basilicata**

[Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 20](#)

**Sistema di Elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali (Art.6, comma 6)**

### **Regione Calabria**

[Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1](#)

**Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

### **Regione Campania**

[Legge Regionale 11 novembre 2024, n. 16](#) (Abrogata)

**"Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165" (Art.1)**



[Legge Regionale 27 marzo 2009, n. 4.](#)

**"Legge Elettorale"**

**Regione Emilia-Romagna**

[Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 21](#)

**Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale (Art.7)**

**Regione Friuli-Venezia Giulia**

[Legge Regionale 5 dicembre 2013, n. 19](#)

**Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali (Art. 4, comma 2)**

**Regione Lazio**

[Legge Regionale 13 gennaio 2005, n. 2](#)

**Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale (Art. 2, comma 5bis)**

**Regione Liguria**

[Legge Regionale 21 luglio 2020, n. 18](#)

**Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria**

**Regione Lombardia**

[Legge Regionale 31 ottobre 2012, n. 17](#)

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione (Art. 1, comma 10)**

**Regione Marche**

[Legge Regionale 16 dicembre 2004, n. 27](#)

**Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. (Art. 3 bis)**

**Regione Molise**

[Legge Regionale 5 dicembre 2017, n.20](#)

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale**

**Regione Piemonte**

[Legge Regionale n. 12 del 19 luglio 2023](#)

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (Art. 5, comma 2).**

**Regione Puglia**

[Legge Regionale 9 febbraio 2005, n. 2](#)

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale**

**Regione Sardegna**

[Legge n. 1 del 12/11/2013](#)

**Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna**

**Regione Sicilia**

[Legge Regionale 20 marzo 1951, n. 29](#)

**Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana (Testo Coordinato con modifiche fino alla L.R. 22/2007 e annotato al 24/10/2005)**

**Regione Toscana**

[Legge Regionale 26 settembre 2014, n. 51](#)

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (Art.12, comma 5)**

**Regione Trentino-Alto Adige**

[Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2](#)

**Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia (Art.14, comma 2)**

**Regione Umbria**

[Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2](#)

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale**

**Regione Valle D'Aosta**

[Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3](#)

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta**

**Regione Veneto**

[Legge Regionale n. 5 del 16 gennaio 2012](#)

**Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale (Art. 6, comma 2)**

**SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE**

Sentenza n.177 del 1988

Sentenza n. 2 del 2004

Sentenza n° 50 del 2005

Sentenza n. 64/2025 della Corte costituzionale



*Consiglio regionale della Calabria*  
AREA PROCESSO LEGISLATIVO E ASSISTENZA  
GIURIDICA

# LEGGI ELETTORALI DELLE REGIONI ITALIANE E RECEPIMENTO DEL DIVIETO DEL TERZO MANDATO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**Obiettivo specifico anno 2025 – E.Q. Lucia Caccamo**

REGIONE	LEGGE REGIONALE	ARTICOLO DI RIFERIMENTO	SI/NO
Regione Abruzzo	<a href="#"><u>Legge regionale 2 aprile 2013, n. 9</u></a> Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale	<b>Art. 3, comma 3</b> Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.	SI
Regione Basilicata	<a href="#"><u>Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 20</u></a> Sistema di Elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali	<b>Art.6, comma 6</b> Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Giunta regionale non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.	SI
Regione Calabria	Statuto della Regione Calabria <a href="#"><u>Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25</u></a>  <a href="#"><u>Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1</u></a> Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.		NO  NO
Regione Campania	<a href="#"><u>Legge Regionale 11 novembre 2024, n. 16</u></a> (Abrogata) "Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165"	<b>Art. 1 (Abrogato)</b> (Disposizioni in materia di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale) 1. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere	SI

		del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.	NO
	<u>Legge Regionale 27 marzo 2009, n. 4.</u> "Legge Elettorale"		
<b>Regione Emilia-Romagna</b>	<u>Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 21</u> Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale	<b>Art.7</b> Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.	SI
<b>Regione Friuli-Venezia Giulia</b>	<u>legge Regionale 5 dicembre 2013, n. 19</u> Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali	<b>Art. 4, comma 2</b> Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso ente.	
<b>Regione Lazio</b>	<u>Legge Regionale 13 gennaio 2005, n. 2</u> Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti	<b>Art. 2, comma 5bis</b> Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è, allo scadere del secondo mandato,	SI

	della Giunta e del Consiglio regionale	immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.	
<b>Regione Liguria</b>	<u><a href="#">Legge Regionale 21 luglio 2020, n. 18</a></u> Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria		<b>NO</b>
<b>Regione Lombardia</b>	<u><a href="#">Legge Regionale 31 ottobre 2012, n. 17</a></u> Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione	<b>Art. 1, comma 10</b> Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.	<b>SI</b>
<b>Regione Marche</b>	<u><a href="#">Legge Regionale 16 dicembre 2004, n. 27</a></u> Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale	<b>Art. 3 bis, comma 2</b> Non è immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale, allo scadere del secondo mandato, chi ha ricoperto tale carica per due legislature consecutive.	<b>SI</b>
<b>Regione Molise</b>	<u><a href="#">Legge Regionale 5 dicembre 2017, n.20</a></u> Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale		<b>NO</b>
<b>Regione Piemonte</b>	<u><a href="#">Legge Regionale n. 12 del 19 luglio 2023</a></u> Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale	<b>Art. 5, comma 2</b> Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha	<b>SI</b>

		già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.	
<b>Regione Puglia</b>	<u><a href="#">Legge Regionale 9 febbraio 2005, n. 2</a></u> Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale		<b>NO</b>
<b>Regione Sardegna</b>	<u><a href="#">Legge n. 1 del 12/11/2013</a></u> Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna		<b>NO</b>
<b>Regione Sicilia</b>	Statuto della Regione Siciliana <u><a href="#">Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2</a></u>  <u><a href="#">Legge Regionale 20 marzo 1951, n. 29</a></u> Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana (Testo Coordinato con modifiche fino alla L.R. 22/2007 e annotato al 24/10/2005)	<b>Art. 9, comma 4</b> La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.	<b>SI</b>       <b>NO</b>
<b>Regione Toscana</b>	<u><a href="#">Legge Regionale 26 settembre 2014, n. 51</a></u> Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale	<b>Art.12, comma 5</b> Non può essere candidata o candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.	<b>SI</b>
<b>Regione Trentino-Alto Adige</b>	<u><a href="#">Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2</a></u> Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia	<b>Art.14, comma 2</b> Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle due precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi anche non continuativi. Questa disposizione si	<b>SI</b>



